

VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 18:45, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'**Assemblea straordinaria** dei soci dell'Associazione Dipendenti e Pensionati Unicredit Friuli Venezia Giulia per la solidarietà – ODV.

L'assemblea si tiene in videoconferenza, come consentito dall'articolo 15 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Modifica dell'articolo 20 dello Statuto
- 3) Varie ed eventuali

A norma dello Statuto Sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sig. Remo Rossi, il quale chiama il sig. Ruggero Louvier a fungere da Segretario.

Il Presidente, constatato:

- a) la presenza in collegamento sulla piattaforma Zoom dei Signori:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) ROSSI REMO | 2) COSTAPERARIA GIOVANNI |
| 3) SERVI CLAUDIO | 4) PAIS PIERO |
| 5) BELLATO CARLO | 6) VISINTIN LIVIO |
| 7) TURUS MARZIA | 8) LOUVIER RUGGERO |
| 9) ZULIANI GIANLUIGI | |

- b) le deleghe di 8 soci, conferite secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto dell'Associazione, come di seguito rappresentate:

Del Medico Riccardo	a mezzo delega al signor	Rossi Remo
Busatto Orfeo	a mezzo delega al signor	Pais Piero
Buttazoni Milvia	a mezzo delega al signor	Pais Piero
Fanti Stefano	a mezzo delega al signor	Servi Claudio
Picco Devid	a mezzo delega al signor	Bellato Carlo
D'Altoè Pietro	a mezzo delega al signor	Visintin Livio
Anastasia Massimiliano	a mezzo delega al signor	Visintin Livio
Pollicino Luca	a mezzo delega al signor	Rossi Remo

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto Sociale ed atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al primo punto all'ordine del giorno:

Prende la parola il Presidente, sig. Remo Rossi, che ringrazia i presenti e comunica che è pervenuta all'Associazione una comunicazione da parte della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Coordinamento dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la quale si richiede la modifica dell'articolo 20 dello Statuto ai fini

dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente invita il sig. Louvier ad illustrare i rilievi dell'Ufficio regionale.

Il sig. Louvier dà lettura della sopra menzionata comunicazione, con la quale si segnala che l'articolo 20 dello Statuto come attualmente formulato, prevedendo la cooptazione per l'eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non garantisce una democratica elezione dei membri degli organi sociali. Tale previsione, secondo quanto rilevato dall'Ufficio della Regione, viola gli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20 settembre u.s., ha ritenuto che l'eliminazione della previsione contestata non pregiudichi in alcun modo la possibilità di reintegrare il Consiglio, se necessario, ha ritenuto opportuno per l'Associazione regolarizzare la situazione in modo da poter completare l'iscrizione al RUNTS ed ha formulato quindi una proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto, che viene ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

La modifica che si propone prevede l'eliminazione dal quarto capoverso dell'articolo 20 dell'ultimo periodo: "o con eventuale cooptazione di altri soci e successiva ratifica da parte della prima Assemblea utile".

Al secondo punto all'ordine del giorno:

Viene data lettura del quarto capoverso dell'articolo 20, nella formulazione attuale e nella nuova formulazione proposta.

Nella formulazione attuale:

art. 20 (Consiglio di Amministrazione)
omissis

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti o con eventuale cooptazione di altri soci e successiva ratifica da parte della prima Assemblea utile.

Nella formulazione proposta:

art. 20 (Consiglio di Amministrazione)
omissis

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità approva la modifica all'art.20 dello Statuto. Lo Statuto sociale così modificato viene allegato al presente verbale.

Non essendo stati proposti ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore 19.00.

Il Segretario
Ruggero Louvier

Il Presidente
Remo Rossi

3 NOV. 2022

REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 743 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro ESENZ

Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Gorizia
IL FUNZIONARIO
Annunziata Longobardi
* firma su delega del Direttore Provinciale

Allegato 1

3 NOV 2022

STATUTO REGISTRATO A GORIZIA

al n. 743 vol.

serie 3 Atti Privati

Titolo I Liquidati Euro
Disposizioni generali

IL FUNZIONARIO
Annamaria Podbersig
* firma su delega del Direttore Provinciale

Art. 1 – (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, tra dipendenti in servizio ed in quiescenza delle società appartenenti o collegate al Gruppo Bancario Unicredit, l'Associazione denominata "DIPENDENTI E PENSIONATI UNICREDIT FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA SOLIDARIETA' - ODV".

L'Associazione ha sede in Trieste (TS), via Fabio Severo n. 3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie e rappresentanze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – (Carattere associativo - Finalità)

L'Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, ideologia politica né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. E' fondata su principi di democraticità e trasparenza e consente e promuove l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione si propone di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la lotta al sottosviluppo, alla povertà ed al disagio sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo e con economie in transizione, con particolare attenzione alle iniziative rivolte al sostegno dell'infanzia disagiata da realizzarsi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 – (Attività)

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione sono perseguite mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle lettere i) e u) dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Gli ambiti di intervento dell'Associazione riguarderanno in particolare:

- l'organizzazione, la promozione e il sostegno di iniziative di solidarietà nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, ecc.;
- interventi di sensibilizzazione e promozione nei confronti della popolazione e degli operatori;
- il coinvolgimento a vari livelli delle istituzioni, delle rappresentanze dei cittadini e delle associazioni operanti nel sociale.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività di cui al presente articolo saranno svolte avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 4 – (Durata)

L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II***Risorse ed attività economiche****Art. 5. – (Risorse economiche e Patrimonio)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi volontari degli associati;
- b) da contributi, erogazioni, sovvenzioni di enti pubblici e privati e persone fisiche diverse dagli associati, preferibilmente finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- c) da donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- d) da entrate derivanti da attività diverse da quelle indicate all'articolo 3, primo comma, svolte in maniera secondaria e strumentale;
- e) dalle rendite derivanti dai beni di proprietà e da ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici.

I beni dell'Associazione possono essere beni mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 (Contribuzione degli associati)

La quota associativa annuale è determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e deve essere versata secondo le scadenze e le modalità stabilite.

Nel determinare la quota di adesione annuale, si può tener conto, in maniera differenziata, delle diverse qualifiche di socio ordinario e di socio sostenitore.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno sociale in corso.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la richiesta ai soci di ulteriori contributi in relazione alle necessità dell'Associazione. Queste ulteriori erogazioni sono da considerarsi volontarie, possono essere addebitate d'iniziativa in caso di autorizzazione all'addebito diretto da parte dei soci ma non ne può essere imposto il versamento.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 (Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve comunque denominati non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 (Responsabilità ed assicurazione)

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 9 (Ammissione)

L'Associazione è costituita da soci ordinari e sostenitori.

E' consentita l'ammissione a **socio ordinario** a tutti i dipendenti in servizio ed in quiescenza delle società appartenenti o collegate al Gruppo Bancario Unicredit che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione.

La domanda, in forma scritta, dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della Società di appartenenza o la qualifica di pensionato;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere ammessi, con la qualifica di **socio sostenitore**, persone fisiche, organizzazioni di volontariato ed altre associazioni che condividono le finalità dell'Associazione.

In ogni caso, il numero degli associati persone fisiche non può essere inferiore a sette o al diverso numero minimo eventualmente stabilito dalla Legge.

Tra le associazioni aderenti, il numero di enti del Terzo Settore diversi dalle ODV o di altri enti senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il Consiglio di Amministrazione accerta l'esistenza dei requisiti e delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo dell'Associazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione comunica entro 30 giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chi ha proposto la domanda può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, può deliberare l'ammissione, quali soci "honoris causa", di persone fisiche che si sono particolarmente distinte. Esse, tuttavia, non hanno diritto di intervento e voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

La qualifica di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee all'Associazione.

Art. 10 (Diritti e doveri degli associati)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.

L'assunzione della qualifica di associato comporta per le persone e gli enti ammessi a far parte dell'Associazione il sorgere dell'obbligo di contribuzione e l'impegno alla partecipazione alle attività programmate dall'Associazione.

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Gli associati hanno l'obbligo di svolgere le attività concordate in modo conforme alle finalità dell'Associazione, a titolo personale, volontario e gratuito.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione. Le modalità e i limiti per il rimborso delle spese sostenute dagli

3
3
3

associati sono stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I componenti degli organi sociali svolgono le proprie funzioni gratuitamente; ad essi può essere riconosciuto solamente il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate.

Può essere riconosciuto un compenso agli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 (Diritti di informazione e controllo)

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Essi hanno diritto di esaminare i libri sociali, concordandone le modalità con gli amministratori.

Art. 12 (Recesso ed esclusione)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dandone opportuna comunicazione scritta.

L'associato che contravvenga gravemente ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione è comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; entro 30 giorni dalla comunicazione, il socio può chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, che delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli associati, cessando per essi il rapporto associativo, non hanno diritto ad alcun rimborso.

TITOLO IV Organi dell'Associazione

Art. 13 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo

Art. 14 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori, iscritti da almeno 1 mese nel Libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il socio impossibilitato a presenziare personalmente all'Assemblea può conferire delega scritta ad altro socio. Ciascun socio non potrà raccogliere più di 3 deleghe per ciascuna Assemblea.

I soci sostenitori diversi dalle persone fisiche conferiscono delega scritta ad un proprio rappresentante.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a mezzo lettera ordinaria o posta elettronica a ciascun associato almeno **15 (quindici)** giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Può essere consentito, sulla base di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'indicazione delle modalità in sede di convocazione, l'intervento dei soci all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro la scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Inoltre, l'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta e l'avviso potrà essere inviato ai soci fino a 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea a mezzo lettera ordinaria o posta elettronica.

Art. 16 (Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 17 (Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea)

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti degli aventi diritto presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (tre quarti) degli aventi diritto presenti.

Art. 18 (Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti designato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e può essere consultato da tutti gli associati, che hanno il diritto di trarne copia.

art. 19 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili.

In sede ordinaria, l'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi di amministrazione e, se necessario, di controllo;
- b) nomina, se necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione e sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario attribuito dalla Legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto o sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

In sede straordinaria, l'Assemblea:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario attribuito dalla Legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto o sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

art. 20 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri, dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, che preventivamente ne stabilisce il numero.

Nella prima seduta dopo l'elezione, i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono nel loro interno:

- il Presidente;
- due Vice Presidenti, di cui uno designato per la rappresentanza dell'Associazione in mancanza del Presidente;
- eventualmente uno o più segretari, attribuendo loro specifiche funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, può disporre la revoca dell'incarico agli amministratori nel caso di 3 assenze non giustificate consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.21 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente designato alla rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con preavviso inferiore e con qualunque mezzo di comunicazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con modalità telematiche.

Il Consiglio di Amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea;
- predispone, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio d'esercizio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ne cura il deposito e la pubblicazione e gli altri eventuali adempimenti secondo quanto previsto dalla Legge;
- predispone, nel caso di raggiungimento della soglia di legge prevista dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio sociale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e ne cura il deposito e la pubblicazione;
- predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea le proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- delibera l'espulsione dei soci;
- delibera sull'ubicazione della sede dell'Associazione e sull'eventuale istituzione di sedi secondarie o di rappresentanza;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dal presente Statuto e da disposizioni legislative.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.22 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente designato alla rappresentanza, con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Art. 23 (Vice Presidenti e Segretario)

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri componenti, due Vice Presidenti, ai quali può attribuire la competenza su specifiche attività. Dei due Vice Presidenti, uno è designato per la rappresentanza dell'Associazione in mancanza del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di nominare, tra i propri componenti, uno o più Segretari, ai quali attribuire la competenza su specifiche attività; a titolo esemplificativo:

- a) la verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;**
- b) la tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati;**
- c) la tenuta e la conservazione degli atti del Consiglio di Amministrazione;**
- d) la gestione e conservazione della corrispondenza dell'Associazione;**
- e) la tenuta della contabilità, l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché la conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;**
- f) lo svolgimento dei compiti di economo.**

Art. 24 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, può essere nominato dall'Assemblea, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, quando se ne ravveda l'opportunità e comunque al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, può essere riconfermato e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

All'Organo di Controllo sono affidati i compiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti. Si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Titolo V Il bilancio

Art. 25 (Bilancio consuntivo e preventivo)

L'esercizio sociale è annuale, decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto nelle forme di cui agli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, insieme al bilancio preventivo per l'anno in corso, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci consuntivo e preventivo sono messi a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 26 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, la quale, se necessario, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati.

Esperita la liquidazione dei beni ed estinte le obbligazioni in essere, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, mediante delibera dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 27 (Rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, in particolare al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 28 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione ed i rapporti tra l'Associazione e gli associati, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29 (Norma transitoria)

In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può valutare l'opportunità di provvedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo, pur in assenza delle condizioni previste dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017. In tal caso, l'Organo di Controllo è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e resterà in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio convocata nell'anno in cui scade il mandato del Consiglio di Amministrazione. All'eventuale nomina per il triennio successivo si provvederà ai sensi dell'articolo 24.

